

Cuneo, lì 08 aprile 2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 09/2019

## PRINCIPALI EFFETTI PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche che ampliano, dall'1.1.2019, la platea dei contribuenti interessati al regime forfetario e che prevedono:

- l'innalzamento del limite dei compensi e ricavi a **€65.000** in modo indifferenziato per tutti raggruppamenti di attività;
- l'eliminazione del limite di incompatibilità per i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilato superiore a €30.000;
- è ora prevista l'**incompatibilità** per i soggetti forfetari che svolgono l'attività nei confronti dell'attuale **datore di lavoro** o di coloro che lo sono stati nei 2 anni precedenti, ovvero verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione di coloro che iniziano la **nuova attività** dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- è prevista l'**incompatibilità** per coloro che controllano una **SRL** che svolge attività riconducibile a quella esercitata individualmente.

### I PRINCIPALI EFFETTI

I soggetti in regime forfetario **non addebitano l'IVA ai clienti** e simmetricamente **non detraggono l'IVA sugli acquisti**.

Tale disposizione ha le seguenti implicazioni:

- se il soggetto opera con altre imprese o professionisti, si verifica per il soggetto forfetario una perdita pari all'ammontare di IVA a credito non detratta e nessun beneficio dal lato delle vendite;
- se il soggetto opera con consumatori finali si verifica un guadagno (o un vantaggio

competitivo) dal lato delle vendite in quanto la prestazione/cessione, se effettuata al medesimo prezzo, consente, a differenza di chi applica il regime ordinario, di introitare l'importo corrispondente all'IVA.

Il reddito nel regime forfetario è tassato con **imposta sostitutiva del 15%** mentre **gli oneri deducibili e detraibili sono "persi"** se non vi è capienza di reddito tassato ai fini IRPEF (altri redditi, per esempio quelli derivanti da attività svolta come dipendente). I contributi previdenziali sono comunque dedotti dal reddito d'impresa/professionale.

Rischia di essere sfavorevole all'adozione del regime forfetario la presenza di **detrazioni** per familiari a carico, per oneri e in particolare per quelli collegati al recupero del patrimonio edilizio in quanto, **in assenza di altri redditi, non possono più essere fruite.**

Il regime forfetario prevede **l'esclusione da IRAP** e dalla compilazione del **Modello ISA**.

L'ingresso nel regime forfetario, provenendo dal regime ordinario, preclude la deduzione degli ammortamenti sui beni posseduti al momento dell'ingresso e ciò anche successivamente alla fuoriuscita dal regime (gli ammortamenti non dedotti verranno persi).

Per quanto riguarda il **regime contributivo agevolato**, applicabile in via opzionale, dagli artigiani e commercianti, è previsto che i contributi dovuti sulla base del reddito forfetario sono ridotti nella misura del 35%. Tale soluzione, tuttavia, risulta sconsigliabile a chi non abbia altri redditi da lavoro dipendente o pensionistico in quanto penalizzante sotto il profilo della contribuzione (che viene calcolata con la stessa riduzione. In buona sostanza si pagano meno contributi, ma l'anzianità contributiva riconosciuta viene calcolata in maniera proporzionale).

Si ricordano, infine, i ridotti adempimenti fiscali e contabili previsti nel regime forfetario, tra i quali vi è l'esonero dall'obbligo di emissione e conservazione delle fatture elettroniche. **Resta tuttavia l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA.**

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	<b>65.000 per tutti i codici attività</b>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000		40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari a bevande	47.81	40.000		40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000		54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000		86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000		78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000		67%

Come in passato, chi intraprende una “nuova” attività (in assenza di precedenti esperienze imprenditoriali in qualunque campo e senza che l’attività esercitata sia configurabile come mera prosecuzione di un’altra attività già svolta, anche come dipendente) può adottare il regime forfetario start up con **l’imposta sostitutiva del 5%** (e non del 15%) **per i primi 5 anni**.

## NOTE OPERATIVE E CASI PARTICOLARI

In generale, considerato che la norma complessiva sulla tassazione forfetaria non è stata modificata (quindi permane **l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture**), e visto che, pur in assenza di "utilità pratica" (cioè i costi non vengono più "scaricati"), un coerente profilo di costi aiuta a connotare ed a rendere più credibile l'attività economica del contribuente forfetario, si consiglia di mantenere un assoluto rigore nel recepire e conservare le pezze d'appoggio che comprovano gli acquisti avvenuti.

In particolare, poi, si vuole attirare l'attenzione su due incombenze specifiche: quelle legate alla ricezione di fatture di acquisto in "reverse charge" e quelle legate alla ricezione di fatture da altri Paesi UE. In entrambi i casi, infatti, il contribuente è tenuto a versare mensilmente l'IVA collegata e quindi, mensilmente, è tenuto ad informare il proprio studio contabile inviando tempestivamente le fatture stesse.

Di seguito una breve casistica corredata delle differenze pratiche tra un regime ordinario ed uno forfetario:

Tipo cessione / prestazione		Regime ordinario IVA	Regime forfetario
<b>Fattura per:</b>	cess./prestaz. ordinaria	Con IVA /esente/non imponibile	Non soggetta a IVA
	op. attive in reverse charge	Senza IVA art. 17, co. 6	Non soggetta a IVA
	op. passive in reverse charge	Integrazione della fattura	Integrazione fattura e versamento IVA
	cessione nella UE	Cessione INTRA	Non è considerata cessione INTRA
	acquisto nella UE	Acquisto INTRA	NO acquisto INTRA fino a Euro 10.000
	prestazioni rese e ricevute all'estero	Applicazione regole territorialità 7-ter e seguenti	Applicazione regole territorialità ordinarie 7-ter e seguenti
<b>Modalità fatturazione</b>		Elettronica obbligatoria (dal 2019)	Elettronica facoltativa
<b>Ritenuta subita</b> (incasso da clienti)		SI	NO
<b>Ritenuta effettuata</b> (pagam. a fornitori)		SI	NO